Studio Violi S.r.l.
Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2015

2003-2025
anni di consulenza per le imprese

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
IT334467

I Partners dello Studio

Giorgio Violi	tel: 3386132605	givioli@gmail.com
Alberto Sant'Unione	tel: 3409125853	santunionea@gmail.com

Qualità Sicurezza Privacy Ambiente Risk Management
Responsabilità Amministrativa 231 Etica Consulenza e Audit per la Direzione

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2015 per Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica; servizi di consulenza in ambito Privacy, Modelli Organizzativi, Sicurezza sul lavoro, Consulenza di Direzione e sostenibilità ESG

2025 Gennaio **Il nostro punto di vista su…** *Anno 18 – 1° sem*

Periodico di informazione per i CLIENTI dello STUDIO VIOLI

Indice delle NOTIZIE (N)

- N1) Sicurezza: Disposizioni in materia di lavoro - modifiche al decreto 81 e nuova nota INL

- N2) Sicurezza: Nuove regole per la sicurezza stradale: cosa è cambiato dal 14 dicembre

- N3) Privacy: Garante Privacy - Telemarketing: sanzione di 670mila euro a fornitore di luce e gas; Certificati per l'assenza dal lavoro, no ai dati sulla salute; Faq per l'accesso ai dati personali della cartella clinica

- N4) D.Lgs. 231/01: formazione del personale obbligatoria per evitare responsabilità

- N5) Ambiente: Rifiuti Modena, parte l'anno di prova della tariffa puntuale

- N6) Ambiente: Milleproroghe 2025: le novità in materia ambientale

- N7) Ambiente: 3 nuovi decreti direttoriali sul RENTRI

SENTENZE DI CASSAZIONE SUL LAVORO

- Sul sito http://www.dottrinalavoro.it/argomento/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c sono presenti le ultime sentenze di Cassazione relative al lavoro

AFORISMA DEL MESE

"I clienti non si aspettano che tu sia perfetto. Si aspettano che tu risolva le cose quando vanno male"
Donald Porter (autore)

E-mail: info@studiovioli.com **SDI:** giorgiovioli@pec.it
Web: www.studiovioli.com **Fax:** 059 682304
Studio Violi Srl - Via per Capanna Tassone, 1156 41021 Ospitale - Fanano (MO)
P.I. e C.F. 02836380366 – REA 335410 CCIAA MO – Cap. Soc. € 10.000 I.V.

"Saranno legati?"

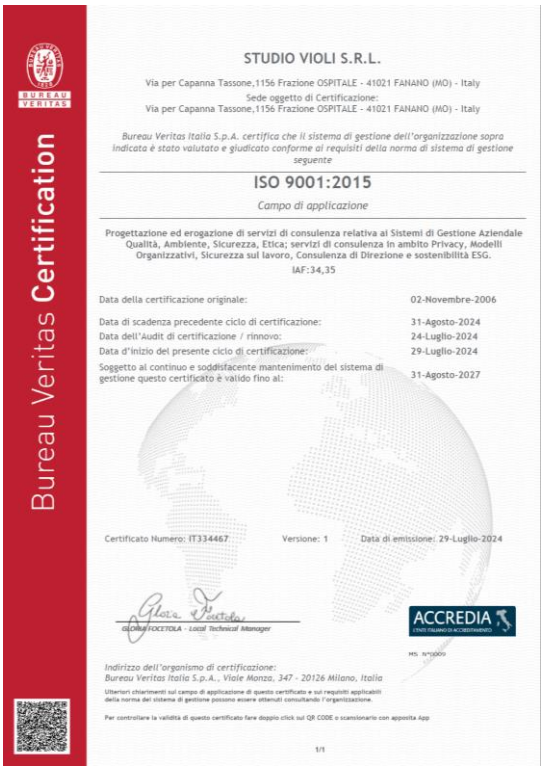

STUDIO VIOLI S.R.L.

Via per Capanna Tassone,1156 Frazione OSPITALE - 41021 FANANO (MO) - Italy
Sede oggetto di Certificazione:
Via per Capanna Tassone,1156 Frazione OSPITALE - 41021 FANANO (MO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015

Campo di applicazione

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica; servizi di consulenza in ambito Privacy, Modelli Organizzativi, Sicurezza sul lavoro, Consulenza di Direzione e sostenibilità ESG.
IAF:34,35

Data della certificazione originale:	02-Novembre-2006
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:	31-Agosto-2024
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:	24-Luglio-2024
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:	29-Luglio-2024
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:	31-Agosto-2027

Certificato Numero: IT334467 Versione: 1 Data di emissione: 29-Luglio-2024

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

ACCREDIA

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A.; Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

Nuovo certificato e scopo di certificazione dello Studio Violi

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica; servizi di consulenza in ambito Privacy, Modelli Organizzativi, Sicurezza sul lavoro, Consulenza di Direzione e sostenibilità ESG

Studio Violi ringrazia tutti i Clienti che con la loro fiducia e fattiva collaborazione hanno consentito di conseguire fin dall'inizio (anno 2006) la certificazione per la qualità e, successivamente negli anni, di mantenerla e ampliare sempre più il campo di applicazione e di attività, passando dall'inziale consulenza qualità e sicurezza sul lavoro fino alla consulenza privacy, ambiente, 231/01, direzione, ESG.

Grazie di nuovo a tutti.
Buon 2025 e che sia di buon lavoro!

Notizie

- N1) Sicurezza: Disposizioni in materia di lavoro - modifiche al decreto 81 e nuova nota INL

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 con varie novità in materia di lavoro. L'articolo 1 della nuova legge, le modifiche al decreto 81/2008 e il contenuto della Nota INL con i primi chiarimenti.

Il 28 dicembre 2024, in Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 - Disposizioni in materia di lavoro con entrata in vigore del provvedimento il prossimo 12 gennaio 2025.
Facciamo, quindi, un breve resoconto delle principali novità apportate al Testo Unico sulla sicurezza (TUS - DLgs 81/2008) con riferimento anche ad una recente Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) proprio per fornire le prime indicazioni operative riguardanti la legge 203/2024.

Legge 13 dicembre 2024, n. 203: sorveglianza sanitaria e medici competenti
Riguardo ai medici competenti all'articolo 38 TUS, dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4-bis in cui si indica che il Ministero della salute, "utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4".

Riguardo alla sorveglianza sanitaria riprendiamo l'intero articolo 41 (Sorveglianza sanitaria) come modificato dalla legge 203/2024:

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) **visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva**, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) (abrogata)
e-ter) **visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. **Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.**

2-bis (comma sostituito dalla legge 203/2024, Ndr): Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) - Soppressa; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. **Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro**, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) **sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.**
4-bis. **Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcoldipendenza**.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. (comma già abrogato in passato)

9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all' azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso».

Dunque, come ricordato nella Scheda di Lettura messa a disposizione sul sito della Camera, tra le varie modifiche operate viene ora previsto:

- "che l'ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro;
- la soppressione dell'ipotesi che la visita preassuntiva sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest'ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
- che l'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussista solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica".

Legge 203/2024 e Nota INL: relazioni, locali sotterranei e tessere

Veniamo ora ad altre indicazioni connesse alle novità della legge 203/2024 con riferimento al contenuto della recente Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024 che, emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce le prime indicazioni operative riguardanti le nuove disposizioni in materia di lavoro.

La nota evidenzia i contenuti che più interessano l'attività dell'Ispettorato con riferimento alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 contenute nell'articolo 1 della legge 203/2024.

Ad esempio tale articolo 1:

- "introduce l'art. 14-bis, prevedendo che 'entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti";
- modifica – come abbiamo già visto - l'art. 41 "che individua fra l'altro (al comma 9) la competenza dell'azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell'"organo di vigilanza" indicato nella precedente formulazione)";
- "modifica l'art. 65 in materia di destinazione al lavoro di "Locali sotterranei o semisotterranei", consentendo l'uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni 'non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima' (comma 2). "A tal fine" – continua la Nota - il datore di lavoro "comunica tramite posta

elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione - da individuare con apposita circolare dell'Ispettorato - che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l'ufficio territoriale dell'Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'Ufficio medesimo (comma 3). Ai fini dell'applicabilità della disciplina in questione occorrerà dunque attendere l'emanazione della circolare di questo Ispettorato concernente l'individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008";

- modifica l'art. 304, comma 1 lett. b), "prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36- bis del D.L. n. 223/2006 (conv. dalla L. n. 248/2006), che introducevano l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato, nell'ambito dei cantieri edili, di apposita tessera di riconoscimento e quello, da parte dei lavoratori, di esporla trattandosi di obblighi sostanzialmente già previsti all'art. 26, comma 8 e all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Si ricorda che la violazione dei predetti obblighi è punita, rispettivamente, con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro e al dirigente indicata dall'art. 55, comma 5 lett. i) e, per l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 3, cit., con la sanzione amministrativa in capo al lavoratore indicata all'art. 59, comma 1 lett. b)"

Rimandiamo alla lettura integrale della Nota che si sofferma anche su:

- Sospensione della prestazione di cassa integrazione
- Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro
- Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali
- Durata del periodo di prova
- Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile (l'articolo 14 della legge 203 modificando l'art. 23, comma 1, primo periodo, della L. n. 81/2017, fissa il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, prima non individuato espressamente dalla legge).
- Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti
- Unico contratto di apprendistato duale
- Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
- Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro

Riguardo alle modifiche del D.Lgs. 81/2008, operate dalla legge 203/2024, ricordiamo, in conclusione, anche le novità dell'articolo 12 (Interpello) nel quale viene sostituito il comma 2 secondo il quale la Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro è composta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, "da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico".

- N2) Sicurezza: Nuove regole per la sicurezza stradale: cosa è cambiato dal 14 dicembre

In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 25 novembre 2024, n. 177, che introduce alcune importanti modifiche alle norme sulla sicurezza stradale.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 14 dicembre 2024 e prevedono, inoltre, una delega al Governo per l'elaborazione di decreti nei prossimi 12 mesi, finalizzati al riordino e all'aggiornamento del Codice stesso.

Ecco le novità più importanti introdotte dal nuovo Codice:

- **abbandono di animali (articolo 2)** - revoca o sospensione della patente per chi abbandona gli animali in strada. Si rischiano anche fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti;
- **sospensione breve della patente di guida (articolo 4)** - viene introdotta la sanzione accessoria della sospensione corta della patente di guida: da 7 a 15 giorni, elevati a 30 giorni in caso di incidente, per alcune infrazioni delle norme del codice della strada, tra cui:
  1. circolazione contromano;
  2. passaggio con il rosso;
  3. mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza (quando prescritti);
  4. utilizzo di dispositivi elettronici alla guida;

- **inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità (articolo 4)** - multe da 173 a 694 euro per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione avviene all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco dell'anno, la sanzione sale fra i 220 e gli 880 euro con sospensione della patente da 15 a 30 giorni;

- **telefonini al volante (articolo 4)** - chi guida usando smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi rischia una multa tra 250 e 1.000 euro, con sospensione automatica della patente per una settimana se si hanno almeno 10 punti. La sospensione sale a 15 giorni se i punti sono più bassi. In caso di recidiva, la multa può raggiungere 1.400 euro, la sospensione arriva a tre mesi e si perdono da 8 a 10 punti.

- **riduzione dell'età per il conseguimento della patente per guidare veicoli adibiti al trasporto di persone (articolo 9)** - cala a 18 anni il limite di età minima per guidare veicoli del trasporto di persone per i quali è richiesta la patente D o DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km se il conducente è in possesso di una CQC conseguita a seguito di un corso ordinario di 280 ore. Ridotta a 20 anni, per poter guidare tali veicoli, senza limiti di percorrenza e di tipologia di servizio, e a 18 anni se i veicoli sono senza passeggeri. Per i minibus (patenti D1 e D1E, fino a 16 passeggeri), il limite scende a 18 anni con una CQC conseguita tramite corso iniziale ordinario di 280 ore.

- **accertamento delle violazioni con dispositivi automatici (articolo 10)** - il regime di accertamento da remoto viene ampliato, includendo nuove tipologie di infrazioni rilevabili. Vengono inoltre introdotti divieti per il cumulo delle sanzioni;

- **campagne di richiamo di sicurezza dei veicoli (articolo 12)** - è stato introdotto un nuovo elenco telematico dei veicoli oggetto delle campagne di richiamo e nuovi adempimenti a carico dei costruttori;

- **circolazione delle moto 125 cc sulle autostrade per maggiorenni (articolo 16)** - i motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico (di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico) potranno circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali se condotti da maggiorenni;

- **introduzione della "safety car" (articolo 20)** - viene introdotta la possibilità di utilizzare veicoli degli organi di polizia stradale, per regolare il traffico su strade con corsie indipendenti o separate da spartitraffico, disciplinandone l'attività;

- **cartelli per contrastare il contromano e obbligo di tenere la destra per i veicoli pesanti (articolo 22)** - è prevista l'installazione di specifici cartelli per contrastare l'imbocco in contromano delle strade. Nei tratti autostradali con divieto di sorpasso per i veicoli pesanti, questi devono utilizzare esclusivamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata, salvo diversa indicazione;

- **disciplina della sosta e della circolazione urbana (articoli 24 e 27)** - per i veicoli dotati di contrassegno per disabili sarà gratuità la sosta sulle "strisce blu". Vengono invece inasprite le sanzioni per la sosta illecita sugli spazi riservati agli invalidi, con nuovi criteri per la limitazione della circolazione urbana;

- **autovelox:** se si ricevono più multe nello stesso tratto stradale, entro un'ora e sotto la competenza dello stesso ente, si applica una sola sanzione: la più grave, aumentata di un terzo.

- N3) Privacy: Garante Privacy - Telemarketing: sanzione di 670mila euro a fornitore di luce e gas; Certificati per l'assenza dal lavoro, no ai dati sulla salute; Faq per l'accesso ai dati personali della cartella clinica

Dalla newsletter del Garante Privacy italiano:

1) Telemarketing: dal Garante sanzione di 670mila euro a fornitore di luce e gas; Attività promozionali affidate ad agenzie e sub-agenzie senza adeguati controlli

Nuova azione del Garante Privacy contro il fenomeno del telemarketing selvaggio. L'Autorità ha inflitto a Illumia spa, società operante nella fornitura dei servizi di luce e gas, **una sanzione di 678.897 euro per trattamento illecito di dati personali a fini promozionali.**

La società, inoltre, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per quanto riguarda la selezione e la vigilanza sull'operato delle agenzie esterne che svolgono attività di telemarketing. Dovrà poi implementare i necessari accorgimenti per evitare il rischio di attivazione di contratti di fornitura originati da un contatto promozionale illecito.

Il provvedimento del Garante giunge al termine di un'istruttoria avviata a seguito dei reclami di utenti che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate effettuate da diversi call center per promuovere **i servizi offerti da Illumia.** Molte le criticità riscontrate, in particolare l'effettuazione di chiamate promozionali in assenza di un'idonea base giuridica, la mancanza di controlli lungo tutta la filiera e l'implementazione di alcune misure tecnico-organizzative con notevole ritardo rispetto all'entrata in vigore del Regolamento Ue.

Nel determinare l'ammontare della sanzione, l'Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni riscontrate, del fatturato dell'impresa e dell'elevato numero di agenzie e sub-agenzie coinvolte su tutto il territorio nazionale.

2) Certificati per l'assenza dal lavoro, Garante: no ai dati sulla salute

Le certificazioni che attestano la presenza in Ospedale, per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di partecipare ad un concorso, **non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico, o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.**

È quanto ha ribadito il Garante **sanzionando per 17.000 euro un'Azienda Sanitaria Territoriale**.

L'Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro.

Il certificato rilasciato riportava l'indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali.

I dati trattati, infatti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre l'Autorità ha accertato la violazione del principio di privacy by design in quanto l'Azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

L'Azienda sanitaria dovrà quindi pagare una sanzione di 17mila euro perché, pur avendo, a seguito dell'intervento del Garante, modificato i moduli e effettuato una specifica formazione del personale in materia di protezione dei dati personali, la violazione ha riguardato un numero di pazienti potenzialmente elevato per

un lungo periodo. Nel definire la sanzione l'Autorità ha inoltre considerato che l'Azienda non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, commettendo un'ulteriore violazione del Codice.

3) Pubblicate le Faq per l'accesso ai dati personali della cartella clinica

I chiarimenti dell'Autorità giungono a seguito di alcuni reclami di utenti che lamentavano il mancato rilascio gratuito da parte di strutture sanitarie della prima copia cartacea della propria cartella clinica. Diniego segnalato dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-307/22 del 26 ottobre 2023.

Nelle Faq l'Autorità chiarisce che la struttura sanitaria, titolare del trattamento, a seguito di una istanza presentata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, è tenuta a fornire al richiedente copia dei dati personali oggetto del trattamento. La prima copia di tali dati è rilasciata gratuitamente.

La struttura sanitaria valuta se fornire copia integrale di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica. La struttura è tenuta a fornire al richiedente, gratuitamente, copia integrale della propria documentazione sanitaria quando ciò sia necessario per consentirgli di verificare l'esattezza, la completezza e l'intelligibilità delle informazioni richieste, come stabilito dalla sentenza CGUE 307/22.

Il Garante ricorda, inoltre, ai titolari del trattamento (ospedali, aziende sanitarie, ecc.) che, in caso di ricezione di istanze generiche di accesso, le Linee guida della Commissione Europea sulla Protezione dei dati raccomandano di chiedere agli interessati di specificare l'oggetto della richiesta (dati personali o documentazione).

-N4) D.Lgs. 231/01: formazione del personale obbligatoria per evitare responsabilità

In un articolo del quotidiano Italia Oggi del 30 dicembre 2024 ("231, la formazione è d'obbligo") si è proposto un interessante focus sull'importanza della formazione del personale anche ai fini di evitare responsabilità discendenti dall'applicazione della "normativa 231" che, come noto, disciplina la responsabilità degli enti derivante da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, nell'articolo sono riportate alcune interessanti e recenti pronunce giurisprudenziali volte a rimarcare il ruolo fondamentale della formazione specie nell'ambito della sicurezza sul lavoro:

• **Cass. Pen. n. 22586/2024**: l'attività di formazione deve essere conformata agli specifici rischi che caratterizzano l'attività dell'ente; la mancanza di una adeguata formazione sui rischi dell'attività concorre a qualificare uno dei presupposti della colpa in organizzazione dell'ente a prescindere dall'entità del vantaggio conseguito.

• **Cass. Pen. n. 31665/2024**: non è prevista l'adozione della forma scritta per l'adempimento dell'obbligo informativo; un buon sistema di informazione e formazione non implica necessariamente una formalizzazione in rigidi protocolli o documenti societari.

• **Trib. Milano n. 3314/2023**: il tema della formazione ai fini dell'adeguatezza del modello rileva non solo in funzione di prevenzione dei reati, ma anche post factum. L'implementazione di un piano di formazione per i dipendenti e per le terze parti consente l'applicazione dell'art .17 D.Lgs. 231/2001 che esclude sanzioni interdittive in capo all'ente che abbia attuato una serie di condotte riparatorie prima dell'apertura del dibattimento.

Investire dunque sulla formazione del personale è indispensabile anche per garantire l'efficace attuazione del modello organizzativo (MOG) e dunque evitare il riconoscimento di una responsabilità in capo alla società "ex 231".

- N5) Ambiente: Rifiuti Modena, parte l'anno di prova della tariffa puntuale

Con l'inizio del 2025 è entrata in vigore a Modena la Tariffa corrispettiva puntuale che sostituisce la Tari per il pagamento dei servizi di pulizia della città e quelli di raccolta e gestione dei rifiuti e che tiene conto dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati.

I modenesi, cittadini e imprese, pagheranno, però, i conferimenti in eccesso solo a partire dal 2026.
Già da ora, invece, poiché si tratta di una fattura, le imprese potranno detrarre l'Iva del 10%.
La prima "bolletta", che verrà inviata da Hera durante l'estate, indicherà, quindi, il numero dei conferimenti effettuati fino a quel momento, senza però considerare e, di conseguenza, addebitare gli eventuali extra relativi all'annualità 2025.
A differenza della Tari, infatti, **la Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp), che sarà fatturata direttamente dal gestore Hera**, non viene calcolata, come accade ora, solo sulla base della superficie dell'immobile e del numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o della **categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche), ma prevede anche una voce in più: una quota variabile legata al numero dei conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati ogni anno da ciascuna utenza.**
Il numero dei conferimenti prestabiliti è calcolato in base alle caratteristiche specifiche delle utenze stesse.
Se la quantità prestabilita sarà superata, nella bolletta di conguaglio dell'anno successivo saranno addebitati i conferimenti "extra".

In questi giorni i modenesi stanno iniziando a ricevere una lettera, a firma del Comune e di Hera, che contiene tutte le informazioni necessarie per comprendere al meglio come funziona la nuova Tariffa puntuale. Gli invii, organizzati in lotti successivi, proseguiranno anche nelle prossime settimane.
Nella lettera è indicato il numero di conferimenti di rifiuti indifferenziati previsti in un anno, calcolati in base al numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e al volume del contenitore in dotazione (per le imprese).
Si consiglia, quindi, per abituarsi al nuovo metodo di tariffazione, **di inserire nei contenitori stradali per l'indifferenziata il sacchetto pieno (30 litri) mentre, per la raccolta porta a porta, di esporre il bidoncino solo quando ha raggiunto la capacità massima, ovvero 40 litri**.

- N6) Ambiente: Milleproroghe 2025: le novità in materia ambientale

Il 28 dicembre 2024 è entrato in vigore il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (c.d. Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024.

In materia ambientale, si segnala l'art. 11 ("Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica") che, modificando l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 202, n. 199, differisce al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.
Sempre l'art. 11, intervenendo sull'art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, elimina il termine ordinatorio previsto per l'adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente

classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si segnala inoltre l'art. 13 ("Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy") che, modificando l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Il decreto sarà ora presentato alle Camere per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

- N7) Ambiente: 3 nuovi decreti direttoriali sul RENTRI

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato tre decreti direttoriali in attuazione dell'articolo 21 del DM 59/2023, che definiscono aspetti chiave relativi al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Pubblicati il 12 dicembre 2024 sul portale RENTRI, i decreti regolano le seguenti tematiche:

1. **Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024**

Questo decreto specifica le caratteristiche tecniche dei **sistemi di geolocalizzazione obbligatori per i mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi**, in conformità all'articolo 16 del D.M. 59/2023:

- Questi dispositivi devono garantire la tracciabilità del percorso dei veicoli, dal punto di partenza alla destinazione, e devono essere associati a targa e telaio del mezzo.
- Le modalità di trasmissione e archiviazione dei dati raccolti saranno definite in un successivo decreto.

2. **Decreto direttoriale n. 254 del 12 dicembre 2024**

Questo decreto definisce le modalità operative per:

o La gestione del Registro cronologico di carico/scarico rifiuti e del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR).

O L'accesso, l'iscrizione e la registrazione al RENTRI.

Il decreto include cinque manuali operativi per supportare gli utenti nelle seguenti attività:

o Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti con i servizi di supporto

o Manuale per l'emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto

o Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori

o Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati

o Manuale per l'accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione

3. **Decreto direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024**

Questo Decreto introduce una procedura telematica per l'accreditamento di enti, amministrazioni e organi di controllo al fine di garantire un accesso trasparente e controllato alle informazioni contenute nel RENTRI.

o Il MASE valuterà le richieste di accesso, assegnando profili di visibilità personalizzati in base alla tipologia di informazioni richieste e al territorio di competenza.
o Questa misura assicura trasparenza e supporta il monitoraggio istituzionale.

Avvio delle iscrizioni al RENTRI

Le iscrizioni al RENTRI sono ufficialmente iniziate il 15 dicembre 2024. Il processo graduale prevede la registrazione obbligatoria di tutte le aziende interessate entro il 13 febbraio 2026.

• I soggetti non obbligati possono aderire volontariamente o registrarsi per specifiche necessità operative, come l'emissione del FIR.

L'iscrizione e la registrazione avvengono esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dal sito ufficiale: www.rentri.gov.it

Voglia gradire i nostri più cordiali saluti *ing. Giorgio Violi* *ing. Alberto Sant'Unione*

PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato, Le comunichiamo che i Suoi dati sono registrati nel Database Studio Violi srl e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero essere di Suo interesse. In ottemperanza al Reg. 679/2016/UE, qualora non desiderasse più ricevere questo mensile dallo Studio Violi srl (titolare del trattamento dei dati), può comunicarcelo via mail all'indirizzo info@studiovioli.com. Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui al Reg. 679/2016/UE.
Credits:si ringraziano le società che hanno facilitato la stesura del presente con la fornitura di parte del materiale, in particolare garante privacy, punto sicuro, ats, ipsoa, il sole24ore, tuttoambiente, iae, quotidiano sicurezza.it, privacylawconsulting, la repubblica, italia oggi, epc, necsi. Può inoltre contare sulla ns disponibilità ad approfondire i temi qui trattati